

DECRETO N. 1743

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;
- VISTO** il regolamento generale di Ateneo dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT;
- VISTA** La convenzione stipulata con la società Marzotto Venture Accelerator in data 14 giugno 2021;
- VISTE** le delibere del Senato accademico n. 180 del 23 febbraio 2022 e del Consiglio di amministrazione n. 131 del 2 marzo 2022;

DECRETA

È emanato il Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *spin-off* accademica e *start-up* dell'Università degli studi internazionali di Roma qui di seguito allegato.

Roma, 7 giugno 2022

Il Rettore
Francisco Matte Bon

**Regolamento in materia di nuova imprenditorialità *spin-off* accademica e *start-up*
Università degli Studi Internazionali di Roma**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 -	Finalità e ambiti di applicazione.....	3
ART 2 -	Definizioni.....	3

TITOLO II – COMPETENZE

ART 3 -	Commissione imprenditorialità.....	4
ART 4 -	Compiti del <i>team</i> imprenditoriale	6

TITOLO III – REQUISITI E PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

ART 5 -	Requisiti di accreditamento.....	6
ART 6 -	Partecipazione del personale universitario, dottorandi di ricerca e assegnisti e relative incompatibilità	7
ART 7 -	Composizione della compagine societaria della <i>spin-off</i> accademica o <i>start-up</i> ..	8
ART 8 -	Processo di accreditamento	8
ART 9 -	Durata e mantenimento dello status di <i>spin-off</i> accademica o <i>start-up</i> accreditata.....	9
ART 10 -	Monitoraggio della <i>spin-off</i> accademica o <i>start-up</i> accreditata	10

TITOLO IV - RAPPORTI TRA L'UNINT E L'IMPRESA

ART 11 -	Partecipazione della UNINT al capitale sociale.....	10
ART 12 -	Servizi, risorse e agevolazioni.....	11
ART 13 -	Uso dei segni distintivi della UNINT	11
ART 14 -	Accordi per l'uso di brevetti della UNINT	12

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 15 -	Emanazione ed entrata in vigore.....	13
ART 16 -	Rinvii.....	13
ART 17 -	Norme transitorie finali	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Finalità e ambiti di applicazione

1. L'Università degli Studi Internazionali di Roma (di seguito anche UNINT) in coerenza con i propri fini istituzionali, promuove l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione della ricerca sviluppata in Ateneo, tramite iniziative imprenditoriali accademiche, denominate "Spin-off accademica dell'Università degli Studi Internazionali di Roma" oppure "*start-up* accademica dell'Università degli Studi Internazionali di Roma".
2. Il presente regolamento recepisce quanto disposto dal D.M. 168 del 10 agosto 2011, in conformità ai principi generali del proprio Statuto, ai propri Regolamenti interni, al Codice etico e di comportamento della UNINT.
3. Il presente regolamento disciplina modalità e procedure per l'accreditamento di imprese innovative (*spin-off* e *start-up*).
4. L'UNINT può individuare soggetti giuridici e/o strutture di riferimento con cui mantenere stretta collaborazione per la progettazione, implementazione e gestione delle iniziative disupporto allo sviluppo dell'imprenditorialità, al fine di massimizzare di rendere disponibili una serie di servizi per facilitare l'avvio e il primo sviluppo dell'imprenditoria innovativa.

ART. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Personale universitario: professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato (a tempo pieno o definito), assegnisti di ricerca, dottorandi (o dottorati da meno di 5 anni), personale tecnico amministrativo, della UNINT.
2. Dottorando: iscritto a un corso di dottorato presso la UNINT.
3. Studente: iscritto a un corso di laurea triennale o magistrale, a un corso professionalizzante (master di primo o secondo livello) presso la UNINT. Sono, inoltre, definiti "studenti" coloro che abbiano conseguito, da meno di 5 anni dalla presentazione agli uffici dei documenti necessari all'istruttoria da parte della Commissione imprenditorialità, il seguente titolo di studio: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master universitario di primo o secondo livello.
4. Proponenti: i proponenti sono coloro che formulano la richiesta di accreditamento di spin-off o start-up della UNINT. Negli articoli successivi del presente regolamento, il termine "proponente" al singolare sarà usato anche in caso di più proponenti e si riferirà a ciascun proponente.
5. *Spin-off* accademica: società di qualsiasi forma giuridica (secondo i requisiti di cui

all'articolo 4 del presente regolamento) di nuova (o recente¹) costituzione finalizzata alla produzione di beni e servizi volti ad incentivare il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici valorizzando i risultati della ricerca d'Ateneo di cui il proponente sia personale universitario. La partecipazione del personale universitario può configurarsi sia in termini

6. di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del *know-how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
7. *start-up*: società di qualsiasi forma giuridica (secondo i requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento) di nuova (o recente¹) costituzione finalizzata alla produzione di beni e servizi derivanti dai risultati della ricerca d'Ateneo di cui il proponente sia uno studente o un neolaureato in conformità a quanto prescritto dal presente articolo al comma 3.
8. *Impresa: spin-off* accademica o *start-up* a seconda di quanto stabilito dal presente articolo ai commi 5 e 6. D'ora in poi ogni volta che ci si riferisce nel presente regolamento all'impresa si fa riferimento ad entrambe le tipologie: *spin-off* e *start-up*.
9. *Soci partecipanti*: i soggetti che partecipano al capitale della *spin-off* accademica o *Start up*.
10. *Team imprenditoriale*: proponenti *spin-off* accademiche o *start-up* e/o eventuali soggetti, anche esterni alla UNINT (persone fisiche e/o giuridiche) che intendano dare avvio ad un progetto imprenditoriale.
11. *Commissione imprenditorialità*: commissione istruttoria, deputata all'analisi di proposte imprenditoriali al fine del loro accreditamento e al mantenimento dello stesso come *spin-off* accademica e *Start-up* della UNINT.
12. *Beni immateriali*: ogni risultato utile derivante da attività di ricerca che abbia valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva, tra cui le invenzioni industriali, i modelli di utilità, disegni, modelli industriali, le nuove varietà vegetali, il *know-how*, i marchi, il software, le banche di dati, come individuato dalla vigente normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, così come definiti nel "Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell'Università degli Studi Internazionali di Roma".
13. *Accreditamento*: procedura in seguito alla quale un'impresa viene riconosciuta come *spin-off* accademica o come *start-up* della UNINT.
14. *Strutture di supporto*: soggetti pubblici e privati che collaborano con la UNINT per supportare lo sviluppo dei progetti imprenditoriali accreditabili come *spin-off* accademica e *start-up* della UNINT.
15. *Incubatore*: soggetto che segue e accompagna il processo di crescita e sviluppo di nuove imprese.

TITOLO II- COMPETENZE

ART. 3 Commissione imprenditorialità

1. Ai fini dell'accreditamento delle iniziative imprenditoriali, è nominata una Commissione imprenditorialità, con competenze tecnico-scientifiche, che esercita funzioni istruttorie

¹ Costituite da meno di 5 anni

ed esprime pareri in merito alla sostenibilità dell'idea imprenditoriale, anche in relazione all'impatto sociale nell'ambiente, e alla valorizzazione dei risultati di ricerca e/o alla derivazione del progetto imprenditoriale dalle competenze acquisite nell'ambito della UNINT. La Commissione imprenditorialità può richiedere ulteriori integrazioni e verifiche al *team* imprenditoriale al fine del perfezionamento dell'iter istruttorio.

2. La Commissione imprenditorialità è formata da membri di comprovata qualificazione e esperienza, sia interni che esterni alla UNINT. La Commissione imprenditorialità dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere riconfermati nell'incarico.
3. La Commissione imprenditorialità è composta da 5 membri:
 - a) Dal rettore della UNINT o suo delegato;
 - b) Presidente del CdA o suo delegato;
 - c) Da un membro designato dal Senato accademico;
 - d) Da un membro designato dal Consiglio di amministrazione;
 - e) Dal direttore amministrativo
4. La Commissione imprenditorialità è presieduta dal rettore o suo delegato che nomina un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento.
5. La Commissione viene convocata dal suo presidente con avviso recapitato anche via e-mail.

La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei presenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione imprenditorialità può invitare a partecipare a singole riunioni con funzioni consultive:
 - a) Il *team* imprenditoriale;
 - b) altri soggetti interni ed esterni alla UNINT, competenti sullo specifico settore imprenditoriale del progetto oggetto di valutazione.
8. La Commissione imprenditorialità ha il compito di analizzare i progetti imprenditoriali dei proponenti al fine di formulare al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione un parere in merito a ciascuna proposta di costituzione di *spin-off* accademica o *start-up*. Le richieste di accreditamento sono valutate dalla Commissione tenendo conto in ogni caso dei seguenti criteri:
 - a) innovatività del progetto sia tecnologica che sociale;
 - b) impatto sociale nell'ambiente
 - c) impegni, anche finanziari, assunti dai proponenti;
 - d) compagine sociale;
 - e) contenuto di eventuali accordi parasociali;
 - f) elementi forniti nel piano imprenditoriale (possibilità di successo, posizionamento sul mercato, ecc...).

Le richieste di accreditamento devono essere presentate con l'apposito modulo pubblicato sul sito di Ateneo prima dell'apertura dei termini per le proposte di accreditamento;

9. La Commissione imprenditorialità inoltre:
 - a) relaziona annualmente al Consiglio di amministrazione in merito allo stato degli *spin-off* accademici e *start-up*;
 - b) vigila sul rispetto dei principi stabiliti nel D.M. 168/2011 e nel presente Regolamento;
 - c) si esprime sulle proposte di rinnovo dello status di *spin-off* accademica o *start-up*, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;
 - d) propone la revoca dello status di *spin-off* accademica o *start-up*, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;
 - e) valuta le segnalazioni di conflitto di interesse e di concorrenza degli *spin-off* o *start-up* con le attività dei dipartimenti e propone eventuali provvedimenti.
10. La Commissione imprenditorialità stipula apposita convenzione con l'impresa concernente l'utilizzo degli spazi e risorse messi a disposizione dall'Ateneo (art 12).
11. I membri della Commissione imprenditorialità e gli eventuali ulteriori soggetti invitati sono tenuti a obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di *spin-off* accademica e *Start-up* e sui relativi piani di *business*.

ART. 4 Compiti del *team* imprenditoriale

1. I legali rappresentanti dell'impresa, o loro delegati, hanno l'obbligo di dare opportune informazioni alla Commissione imprenditorialità, ed in particolare devono:
 - a) riferire almeno una volta all'anno sull'attività dell'impresa;
 - b) comunicare tempestivamente alla Commissione imprenditorialità ogni variazione significativa relativa alla società;La violazione di tali obblighi può comportare la revoca della qualifica di *spin-off* accademica/*start-up* dell'Università degli studi internazionali di Roma.
2. Qualora l'impresa intenda modificare l'oggetto sociale, la stessa è tenuta a comunicare tale modifica e la relativa motivazione alla Commissione imprenditorialità, che si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso di richiesta di chiarimento il suddetto termine viene interrotto. Qualora l'impresa proceda alla modifica dell'oggetto sociale nonostante il parere negativo della Commissione imprenditorialità, il Consiglio di amministrazione delibera in merito al ritiro dell'autorizzazione e alla revoca dello status di *spin-off* accademica/*start-up* dell'Università internazionale di Roma.

TITOLO III- REQUISITI E PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

ART. 5 Requisiti di accreditamento

1. L'UNINT individua i seguenti requisiti necessari per considerare una società "*spin-off* accademica dell'Università degli Studi Internazionali di Roma" o "*start-up* dell'Università degli Studi Internazionali di Roma":
 - a) l'attività e gli obiettivi dell'impresa non devono essere in concorrenza con le attività della UNINT e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
 - b) l'impresa può essere costituita in qualsiasi forma giuridica. Qualora però la UNINT

decidesse di partecipare al capitale sociale allora la *spin-off* accademica dovrà essere costituita esclusivamente nella forma di società a responsabilità limitata.

- c) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 5 anni;
- d) il verificarsi di almeno uno dei seguenti 3 requisiti:
 - i) azienda costituita su iniziativa di uno studente (*start-up*) con partecipazione al capitale sociale di almeno uno studente;
 - ii) azienda costituita su iniziativa di un soggetto appartenente alla categoria personale universitario della UNINT (*spin-off* accademica) con partecipazione al capitale sociale di almeno una unità di personale universitario, assegnisti o dottorandi di ricerca;
- e) l'impresa nell'esecuzione della propria attività di *business*, deve prevedere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di beni e servizi innovativi volti ad incentivare il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici valorizzando i risultati della ricerca d'Ateneo a cui il Proponente abbia contribuito;
- f) il piano di *business* dell'impresa essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità tecnico economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del *team* imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale), dell'impatto sociale nell'ambiente, e dell'innovazione sia tecnologica che sociale;
- g) deve essere chiaramente definito e regolato il rapporto tra l'impresa e la UNINT (cd. patti parasociali);
- h) Nel caso di *spin-off* accademiche devono essere rispettate le norme e i regolamenti sull'incompatibilità della partecipazione del personale universitario, assegnisti e dottorandi di ricerca;
- i) in caso di partecipazione della UNINT, devono essere rispettati i requisiti definiti dalla UNINT per la partecipazione al capitale sociale delle *spin-off* o *start-up*, di cui all'art. 11.

ART. 6 Partecipazione del personale universitario, dottorandi di ricerca e assegnisti alla *spin-off* accademica e relative incompatibilità

1. La partecipazione del personale universitario e ricercatore, nonché di dottorandi e assegnisti, alla società, può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del *know-how* e delle competenze generate in un contesto di ricerca; la partecipazione del personale tecnico amministrativo può aversi solo in termini di partecipazione al capitale.
2. L'attività svolta dal personale universitario in favore della società *spin-off* accademica si connota come incarico extraistituzionale. Per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità ai fini della partecipazione del personale universitario alle *spin-off* si rimanda alle norme di legge e ai regolamenti della UNINT in tema di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
3. In applicazione dell'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale universitario proponente l'attivazione di una *spin-off* accademica deve richiedere

l'autorizzazione al Rettore per poter assumere responsabilità formali nella *spin-off* accademica, nel limite temporale di 5 anni. Ai proponenti si può aggiungere, con le stesse modalità di autorizzazione e limiti, altro personale universitario. Non possono assumere responsabilità formali in una *spin-off* accademica il rettore, i membri del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, della Commissione imprenditorialità, i presidi di Facoltà della UNINT in carica.

4. Per assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca si rimanda alla disciplina delle incompatibilità definita nelle norme di legge e negli specifici regolamenti.

ART. 7 Composizione della compagine societaria della *spin-off* accademica / *start-up*

1. Oltre ai proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche:
 - a) soggetti fisici esterni alla UNINT, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
 - b) soggetti giuridici pubblici o soggetti giuridici privati, che non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
2. La somma delle quote societarie dei proponenti deve essere:
 - a) pari ad almeno il 30% del capitale sociale nel caso di *spin-off* accademica;
 - b) pari ad almeno il 75% del capitale sociale nel caso di *start-up*.
3. La UNINT in via eccezionale può detenere una partecipazione nel capitale sociale della *spin-off* accademica, in tal caso la *spin-off* accademica viene definita "partecipata".

ART. 8 Processo di accreditamento

1. La proposta di accreditamento può essere avanzata da uno o più proponenti.
2. La verifica dei requisiti al fine dell'avvio dell'iter di accreditamento avviene a far data dalla presentazione agli uffici dei documenti necessari all'istruttoria della Commissione imprenditorialità.
3. La proposta di accreditamento della società quale *start-up* o *spin-off* accademica dell'Università degli studi internazionali di Roma viene presentata alla Commissione imprenditorialità corredata da:
 - a. Modulo di richiesta di accreditamento;
 - b. piano imprenditoriale;
 - c. una dichiarazione di supporto da parte di almeno un docente di ruolo della UNINT;
 - d. nel caso di *spin-off* accademica autorizzazione da parte del Rettore come indicato all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento e delibera della Consiglio di facoltà di afferenza come disciplinato dal successivo comma 5.
4. Ai fini dell'accREDITamento, il piano imprenditoriale redatto dal *team* imprenditoriale deve contenere:
 - a) obiettivi, piano finanziario pluriennale, mercato di riferimento, modello organizzativo;
 - b) impatto sociale sull'ambiente in cui opera;
 - c) esplicitazione degli aspetti innovativi (sia tecnologici che sociali) dell'attività imprenditoriale e legame con competenze maturate grazie alla partecipazione ad

- iniziative promosse dalla UNINT;
 - d) modalità di sfruttamento dei beni immateriali della UNINT;
 - e) composizione della compagine societaria;
 - f) la descrizione di ruoli e mansioni all'interno della società dei componenti del *team* imprenditoriale;
 - g) per quanto concerne la *spin-off* accademica deve essere indicato l'impegno orario richiesto a ciascuna unità del personale universitario, dottorandi di ricerca e assegnisti per lo svolgimento delle attività, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dalla UNINT;
 - h) eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse della UNINT, di cui art. 12;
 - i) definizione dei rapporti futuri con la UNINT.
5. Nel caso di *spin-off* accademica, il progetto imprenditoriale deve essere presentato anche al Consiglio delle facoltà di afferenza dei proponenti della *spin-off* accademica. Il Consiglio di ciascuna facoltà deve deliberare in merito a:
- a. riconoscimento di assenza di concorrenza/conflicto di interessi con le attività della struttura e individuazione di eventuali sinergie con le attività imprenditoriali previste;
 - b. compatibilità dell'impegno orario annuale previsto dai proponenti all'interno della *spin-off* accademica con il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattica;
 - c. se richiesto, disponibilità preliminare della struttura a concedere servizi e risorse.
6. Il Consiglio di amministrazione della UNINT, previo parere favorevole del Senato accademico, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in merito a:
- a. proposta di accreditamento e costituzione di una società *spin-off* accademica o *start-up*;
 - b. eventuale partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale da parte della UNINT in *Spin-off* accademica;
 - c. assenza di conflitto di interessi e concorrenza tra le attività di impresa e i ruoli ricoperti dai proponenti e le attività svolte nella UNINT, avvalendosi di quanto definito nella delibera della Consiglio di facoltà di afferenza e partecipazione dei proponenti (nel caso di *spin-off* accademica);
 - d. servizi e risorse riconosciuti alla società da parte della UNINT.
7. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, delibera analizzando i seguenti documenti:
- a. piano imprenditoriale;
 - b. dichiarazione di supporto da parte di un docente di ruolo della UNINT;
 - c. parere della Commissione imprenditorialità;
 - d. autorizzazione del Rettore e delibere dei Consigli di facoltà di afferenza e appartenenza dei proponenti (nel caso di società *spin-off* accademica);
8. Il Consiglio di amministrazione della UNINT definirà l'utilizzo degli utili che dovessero a qualunque titolo affluire da *spin-off* accademiche o da *start-up* stabiliti da apposito patto parasociale.

ART. 9 Durata e mantenimento dello status di *spin-off* accademica o di *start-up* accreditata

1. Lo status di “*spin-off* accademica dell’Università degli studi internazionali di Roma” o “*start-up* dell’Università degli studi internazionali di Roma” non può avere durata superiore a 3 anni prorogabile su richiesta della stessa impresa di ulteriori 2 anni.
2. Il mantenimento dello status di “*spin-off* accademica dell’Università degli studi internazionali di Roma” o “*start-up* dell’Università degli studi internazionali di Roma” è subordinato alla persistenza dei criteri di accreditamento, in particolare l’impresa dovrà operare in modo da:
 - a) perseguire gli obiettivi dichiarati in fase di proposta di accreditamento;
 - b) non ledere con il proprio operato l’immagine della UNINT;
 - c) inviare annualmente alla Commissione imprenditorialità una relazione sulle attività dell’impresa stessa secondo quanto stabilito dall’art. 4;
 - d) cooperare con la UNINT in tempo utile per espletare le richieste provenienti dalle autorità nazionali di controllo (MIUR, ANVUR; ecc.);

ART. 10 Monitoraggio della *spin-off* accademica/Start up accreditata

1. La Commissione imprenditorialità effettua il monitoraggio annualmente secondo i seguenti principi:
 - a) la coerenza del progetto imprenditoriale con quanto precedentemente approvato in sede di accreditamento;
 - b) il ruolo del personale universitario, dottorandi di ricerca e assegnisti eventualmente impegnati nelle attività;
 - c) l’evoluzione della società in termini di crescita e sostenibilità della stessa, eventuali modifiche avvenute nel capitale sociale e nella compagine dei soci;
 - d) i rapporti con la UNINT, in termini di valorizzazione della ricerca e competenze maturate nella UNINT, oggetto del progetto imprenditoriale, servizi fruiti e collaborazioni sviluppate.
2. La Commissione imprenditorialità, rilevata l’inosservanza degli adempimenti indicati nel precedente comma 1, ovvero il venir meno di uno o più criteri di accreditamento dell’impresa, trasmette la relativa istruttoria al Consiglio di amministrazione che, sentito il parere del Senato accademico, decide in merito alla revoca dello status di *spin-off* accademica/*start-up* dell’Università degli studi internazionali di Roma.

ART. 11 Partecipazione della UNINT al capitale sociale

1. La partecipazione della UNINT sarà consentita solo nel caso in cui la società partecipata assume la forma di società a responsabilità limitata.
2. La partecipazione dell’Università può essere, come previsto dal D. Lgs 175/2016, diretta se esercitata dall’Università direttamente, o indiretta, qualora effettuata per tramite di un soggetto giuridico controllato dalla UNINT per tale scopo.
3. Il Consiglio di amministrazione, a sua discrezione, valuta l’opportunità di partecipare al capitale sociale delle società *spin-off* accademiche con una quota minima del 5% e non potrà superare il 40%, prevedendo eventuali condizioni di uscita.
4. Lo status di *spin-off* accademica della UNINT viene mantenuto anche oltre il periodo

di partecipazione al capitale sociale da parte della UNINT.

5. La partecipazione della UNINT ha una durata che non può essere superiore a 5 anni dalla data di costituzione, prorogabili dal Consiglio di amministrazione qualora ne verifichi l'opportunità, nei limiti stabiliti dalla legge.
6. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo, la partecipazione della UNINT nello spin-off seguirà la disciplina ordinaria prevista dal Codice Civile.

ART. 12 Servizi, risorse e agevolazioni

1. L'UNINT, riconoscendo e promuovendo i processi di imprenditorialità nati al proprio interno, prevede servizi di pre-incubazione, supporto e incubazione a favore delle *start-up* e *spin-off* accademiche della UNINT. Tali servizi hanno l'obiettivo di sostenere nei primi anni di vita le fasi critiche di sviluppo e di entrata sul mercato delle aziende accreditate, attraverso una serie di agevolazioni fornite dalla UNINT, dalle sue strutture o da altri soggetti partner.
2. Le specifiche agevolazioni e le relative modalità di fruizione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione sulla base di un'apposita convenzione finalizzata a regolare i rapporti tra la UNINT e *spin-off* accademica o *start-up* redatta dalla Commissione imprenditorialità.
3. La convenzione è di durata triennale (prorogabile di ulteriori 2 anni) e dovrà conformarsi ai seguenti principi:
 - a) specificare il ruolo e il tipo di attività di tutto il personale universitario coinvolto nell'impresa;
 - b) specificare il ruolo e il tipo di attività dell'Incubatore coinvolto nell'impresa;
 - c) definire in modo dettagliato gli spazi, le attrezzature e i servizi che le strutture ospitanti metteranno a disposizione dell'impresa, la richiesta di ospitalità della sede operativa deve essere indicata dall'impresa già in fase di proposta di istituzione; la convenzione deve prevedere che l'ospitalità possa essere revocata dalla struttura concedente con preavviso di almeno 3 mesi;
 - d) definizione del costo d'uso degli spazi e delle risorse da parte dell'Ateneo.
 - e) definire la posizione assicurativa dell'impresa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose della UNINT.

ART. 13 Uso dei segni distintivi della UNINT

1. Alle Start up e *spin-off* accademica è concesso l'utilizzo del logo della UNINT, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione della UNINT, e previo parere favorevole della Commissione imprenditorialità e del Senato accademico.
2. La concessione è rilasciata sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con la UNINT contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società, in caso di società costituenda, oppure contestualmente alla delibera di accreditamento del Consiglio di amministrazione della UNINT, in caso di società già costituita.
3. Il logo dovrà essere affiancato al logo dello *spin-off* accademica/*start-up*. Vicino al logo dovrà comparire la scritta "*spin-off* accademica dell'Università degli Studi Internazionali di Roma" o "*start-up* accademica dell'Università degli Studi Internazionali di Roma".
4. L'uso del marchio "*spin-off* accademica dell'Università degli Studi Internazionali di Roma"

- o “*start-up* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma” potrà essere concesso alle Imprese solo in via non esclusiva e a tempo determinato e, in ogni caso, unicamente per le attività svolte dall’impresa al fine della realizzazione di propri scopi statutari. Il marchio “*spin-off* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma” o “*start-up* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma” non potrà essere oggetto di registrazione da parte dell’impresa.
5. Il contratto dovrà tra l’altro prevedere che l’impresa terrà manlevata e indenne la UNINT da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all’utilizzo dello stesso.
 6. L’impresa dovrà impegnarsi ad evitare che l’uso del marchio “*spin-off* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma” o “*start-up* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma” possa ledere l’immagine, il decoro e la reputazione della UNINT ovvero arrecare discredito, pena l’esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e fatto salvo il risarcimento danno.
 7. Fermo restando quanto sopra, la licenza d’uso del marchio “*spin-off* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma” o “*start-up* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma”, oltre prevedere fattispecie tipiche di anticipata risoluzione o revoca della concessione all’utilizzo dello stesso, dovrà contemplare la riserva a favore della UNINT del diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione dell’uso del suddetto marchio in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio per la UNINT, ancorché solo potenziale o per motivi legati a valutazioni strategiche da parte del Senato accademico e/o del CdA. Nel caso in cui la UNINT non riconosca o cessi di riconoscere un’impresa, la stessa non potrà più utilizzare il logo previsto dalla UNINT e/o il marchio “*spin-off* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma” o “*start-up* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma”, ovvero deve interromperne immediatamente l’utilizzo.
 8. È fatto divieto alle società non accreditate di definirsi “*spin-off* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma” o “*start-up* accademica dell’Università degli Studi Internazionali di Roma”.

ART. 14 Accordi per l’uso di brevetti della UNINT

1. L’utilizzo di brevetti della UNINT da parte dell’impresa sarà autorizzato e disciplinato con uno specifico accordo in cui saranno definiti anche i corrispettivi dovuti all’Ateneo per lo sfruttamento economico, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell’Università degli Studi Internazionali di Roma.
2. L’UNINT può vantare diritti sulla proprietà dei risultati delle ricerche svolte dall’impresa, anche con la collaborazione di personale universitario, può avere la possibilità di utilizzare i risultati delle ricerche svolte dall’impresa per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica così come stabilito dai patti parasociali tra UNINT e l’impresa.
3. Gli appositi patti parasociali devono prevedere, tra l’altro:
 - a) un compenso a favore della UNINT;
 - b) una clausola risolutiva per ipotesi di recesso della UNINT dalla *spin-off*

accademica/*start-up*;

- c) l'obbligo per il licenziatario di utilizzare industrialmente i brevetti e il *know-how* al meglio delle sue capacità imprenditoriali.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15 Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto Rettorale sul sito Ufficiale di Ateneo.
2. Le modifiche al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.
3. L'adeguatezza del presente Regolamento viene verificata periodicamente dal Rettore o dal Delegato del Rettore, sulla base di eventuali variazioni delle procedure interne o di eventuali modifiche normative.

ART. 16 Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 17 Norme transitorie finali

1. Gli allegati, di cui al presente regolamento sono aggiornabili dalla Commissione imprenditorialità e non comportano modifiche al Regolamento stesso.